



XENIA CHIARAMONTE

Uccidere la casa? Sulle problematiche implicazioni dell'ecicidio

Abstract: The term 'ecocide' does not yet have a clear definition, but a growing legal and criminological literature advocates its introduction along the lines of human genocide among international criminal crimes. Such a crime would be attributable to corporations and states as well as to ordinary behaviors that contribute to climate disasters. This article puts forward some theoretical critiques of the ecocide proposal, and its overall aim is to show that instead of separating human beings (genocide) and the common 'home' (ecocide) while pivoting on the punitive moment, we need an interspecies legal imagination, i.e. one that concerns relations between species, and not one based on the stability of the boundary between them and the domestic metaphor with its problematic implications.

Keywords: ecocide; genocide; ecology; natural law theory; legal imagination.

*Nuovo mattino cercasi per isola
che ha bisogno di cambiare.
Massima penalità per chi
si prende troppo sul serio.*

Sergio Atzeni¹

1. Discorso ecologico e leggi di natura

Il fatto che vi sia dell'implicito teologismo nel guardare all'ecologia, nel discorso ecologico contemporaneo, è lampante. Divino non è soltanto il carattere che assume uno sguardo di matrice cristiana ma anche quello di matrice scienziata, quello che fa della scienza una sorta di Uno. Sia la natura come creazione, sia la natura intesa nel senso del

¹ S. Atzeni, "E se realizzassimo una balentia senza fucili?", *L'Unione Sarda*, 7 Maggio 1995.



suo conoscenza tramite scienza sono al centro della questione ecologica. In entrambi i casi, oggetto di studio sarebbero quelle leggi che vuoi per discendenza divina, vuoi tramite scientifico metodo induttivo, prendono il nome di leggi di natura. Ad essere lampante, quindi, è la presenza di “una sorta di giusnaturalismo implicito che caratterizza tutte le fazioni coinvolte nelle dispute ecologiche”².

Un’assenza di conflitto permea sia l’una che l’altra prospettiva, le quali – per ciò che qui ci interessa si equivalgono –, rimandano a un’autorità, esterna e inappellabile che avrebbe *già* deciso, o per meglio dire, che *già sa*. Un sapere e un potere che non potrebbero meglio coincidere: un sapere che contiene un potere senza che sia necessario passare per alcun tipo di decisione. Per questo il conflitto è assente in tali opzioni del pensiero ecologico: perché non invocano alcun tipo di necessità del *medio*: non ci sono spazi di decisione, eliso il ruolo di alcun tipo di conflitto e, di conseguenza, radicalmente espunto il terreno della politica.

Quel che le leggi di natura, che il discorso ecologico non ha ancora scompaginato, vedono è solo, al suo antipode, la *polizia*. Se sapere coincide con potere, qui non servono *medi*, non ci sono mediazioni, non c’è il molteplice; c’è solo l’Uno e tutto il resto non potrà essere abbracciato che dalla sanzione. Se le leggi della natura sono date, noi non possiamo che scoprirle in laboratorio o nelle sacre scritture!

Giacché sulla base di tali leggi non può che regnare il consenso, essendo esse date, se non anche perpetue, seguirà la difesa della società da chi non le rispetta. Si lasci questo ruolo al diritto: essere legge (penale), quindi sanzione. Come mostra Latour, è chi è impegnato in “un’operazione di polizia” ad agire “nel nome di un’autorità superiore che ha *già* risolto il conflitto” e quel che segue è “il mero strumento di punizione”³.

Queste leggi però, a ben vedere, si potrebbe dire – non senza ironia – che manchino di un requisito fondamentale, del principio dei principi delle leggi: la loro stessa legalità. Dove si rinvencono queste leggi e, soprattutto, cosa prescrivono? Intesa in senso

²B. Latour, *Essere di questa terra. Guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici*, trad. it. di N. Manghi, Torino, Rosenberg & Sellier, 2019, p. 162.

³ *Ibid.* p. 162.



sostanziale, la legalità è quel principio secondo cui è “invalida (costituzionalmente illegittima) ogni legge che conferisca un potere senza disciplinarlo compiutamente”⁴. Se anche la intendessimo in senso formale, i pubblici poteri che volessero agire “ecologicamente” non lo potrebbero fare se non sulla base di una legge preesistente. Come si sa, è nel diritto penale che questo principio trova una espressione degna di massima: *nullum crimen et nulla poena sine lege*.

Ecco che per far fronte a tale carenza – questa è l’ipotesi su cui questo scritto indugerà – si è di recente valutata la potenzialità di una definizione giuridica, e quindi l’inserimento fra i crimini penali internazionali, dell’ecocidio. Uccidere la casa, dall’etimo della parola, è letteralmente il crimine dei crimini, quello che pare violare la legge di natura per eccellenza, anzi la Natura stessa, intesa come casa comune del vivente. La stessa metafora che alberga nel cuore dell’ecologia (scienza della *casa*) torna qui nelle vesti dell’uccisione di tale *casa*. E di questa archeologia, l’ecocidio porta le tracce “sferiche”: una vera e propria *sferologia*⁵ evoca l’immagine totalizzante e nostalgica di una casa che si fa universale, passando per il rinvigorimento del dualismo e dell’eccezionalismo umano – benché il tentativo di congedarsi proprio da essi sia al centro delle visioni ecologiche –, e infine invocando un governo penale, stavolta sovranazionale, della questione del secolo: l’abitare.

Iniziamo dalla definizione di ecocidio proposta e da un’analisi puntuale dei dubbi che pone e delle implicazioni teoretiche che mette in luce.

2. La definizione di ecocidio

Il termine “ecocidio” non ha ancora una definizione chiara, ma una crescente letteratura, afferente alla cosiddetta criminologia verde e a quella critica, ne sostiene

⁴ R. Guastini, “Legalità (principio di)”, *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. IX, Torino, UTET, 1994, p. 87.

⁵ P. Sloterdijk, *Sphären II: Globen*, Berlin, Suhrkamp, 1999, trad. it. *Sfere: vol. 2. Globi*, trad. it. di S. Rodeschini, Milano, Raffaello Cortina, 2014.



l'introduzione come crimine sulla falsariga del genocidio umano. Tale crimine viene attribuito alle imprese⁶, agli Stati⁷, ma anche ai comportamenti ordinari che contribuiscono al disastro climatico⁸. Sebbene l'ecocidio sia di per sé un'ipotesi giuridica, gli approcci criminologico-critici tendono a distanziarsi dalle tecniche giuridiche – tendendo così non solo a garantirsi uno spazio del “sociale” su cui potere dire la propria parola ma anche a screditare il mezzo giuridico, eguagliato sin troppo disinvoltamente a potere – e a offrire definizioni più ampie, se non onnicomprensive, del fenomeno ecocidiario. Come scrivono Natali e White:

As a broad generalisation, ecocide is defined first and foremost by the destruction, degradation and demolition of ecosystems and specific environments, with harmful consequences for the living creatures within these. When this occurs due to particular types of human activity, then ecocide also becomes terminology that describes a particular form of *criminality*. Specific acts of environmental destruction, within particular war-time contexts, are presently officially considered international crimes. For some, however, this particular legal definition is too restrictive, and especially given present environmental trends including global warming, does not address those activities that may have even greater impact than those associated with military action⁹.

Come spesso accade, ciò che la sociologia o la criminologia considerano riduttivo, per il diritto suona confuso o eccessivamente esteso e approssimativo. La vaghezza non può essere ammissibile, per le questioni di *principio* che si menzionavano sopra. Innanzitutto, infatti, come sottolinea Françoise Tulkens¹⁰, il primo problema è quello di circostanziare ciò che si intende punire. Soltanto una condotta chiaramente definita nei suoi contorni costituisce garanzia d'un effettivo uso della norma stessa. La legge non può limitarsi a

⁶ D. Whyte, *Ecocide: Kill the Corporation Before It Kills Us*, Manchester, Manchester University Press, 2020.

⁷ R. White, R. C. Kramer, “Critical criminology and the struggle against climate change ecocide”, *Critical Criminology*, 23 (2015), 4, pp. 383-399.

⁸ R. Agnew, “The ordinary acts that contribute to ecocide: A criminological analysis”, in A. Brisman, N. South, a cura di, *Routledge international handbook of green criminology*, London, Routledge, 2020, pp. 52-67.

⁹ L. Natali, R. White, “The ecocide-genocide nexus: a green criminology perspective”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 13 (2019), 3, p.188.

¹⁰ F. Tulkens, “Quel est le contexte juridique du vrai-faux «procès» de Monsanto?”, *Le Monde*, 16.10.2016.



costituire il fondamento normativo di una certa disciplina, ma deve contenere una disciplina sufficiente a circoscrivere la discrezionalità dell'amministrazione. Il principio di legalità, in campo penale, afferma che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato da una legge (che, tra l'altro, sia entrata in vigore prima della sua commissione). Si legge nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (ICC), all'art 22.2, che "La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna."

I comprensibili propositi di espansione (e anti-riduzione) tipici delle scienze sociali, che pure propongono una definizione del concetto di ecocidio, devono essere quindi attentamente valutati, rischiando in definitiva di andare nella direzione di un'ampiezza che è il contrario della garanzia. D'altronde, da parte delle scienze sociali, tralasciare il vincolo a cui la norma giuridica è sottoposta cioè il rispetto dei principi fondamentali, lascia per ovvi motivi perplessi. Fare a meno del diritto, poi, rischia semplicemente di essere inefficace, cioè significa fare a meno proprio di quella "cassetta degli attrezzi" tramite cui e attraverso cui si dipana il conflitto¹¹.

Per questo motivo la presente proposta è quella di valutare la coerenza giuridica di questa nuova potenziale norma penale sovranazionale, più che affrontare la problematicità delle definizioni sociologiche. Ecco che ci si soffermerà su alcune questioni tecniche in gioco, per poi speculare su una serie di implicazioni teoriche che ne discendono.

Si potrebbe iniziare col dire, con Emanuela Fronza, che:

molte sono le condotte – anche lecite – che impattano sull'ambiente, danneggiando e depauperando risorse disponibili, e alcune di esse sono già punibili in base a disposizioni vigenti. [...] l'istanza di introdurre un nuovo crimine internazionale richiede non solo di

¹¹ Ci si permette di rimandare alle ricerche più approfondite su questo aspetto, svolte in X. Chiamonte, "The case for legal technique. A tentative map for legal mobilization", *Oñati Socio-Legal Series* 12 (2022), 5, pp. 1246-1266 e Ead., "Instituting. A legal practice", *Humana.Mente Journal of Philosophical Studies*, 15 (2022), 41, pp. 1-23.



individuare le condotte penalmente rilevanti, ma quali tra queste sono di una gravità tale da raggiungere la soglia di disvalore adeguata per questa tipologia delittuosa¹².

L'ecicidio, in quanto reato autonomo, richiede la definizione di tre elementi principali: la soglia di gravità del danno; una formulazione che copra la diversità dei comportamenti materiali e l'elemento soggettivo¹³.

L' "invenzione dell'ecicidio"¹⁴ risale ai danni ecologici di vastissima portata causati dall'uso del cosiddetto Agent Orange, nome in codice dato dall'esercito statunitense a un erbicida defoliante usato massivamente dagli americani durante la guerra in Vietnam per la deforestazione massiccia. L'uso del termine risale al 1970, quando il biologo Arthur Galston durante la *Conference on War and National Responsibility* a Washington ne fece uso per la prima volta, coniandolo, pare, lui stesso e proponendo un nuovo accordo internazionale che ne bandisse l'uso. La guerra del Vietnam ha avuto terrificanti implicazioni ambientali, a causa degli agenti chimici utilizzati per distruggere la vegetazione dove i nemici cercavano di nascondersi, confondendosi con la popolazione civile o riparandosi fra la fitta vegetazione. Si tratta evidentemente di una storia antica; basti pensare a Giulio Cesare che per lo stesso motivo, fra altri, portò a termine la deforestazione di centinaia di acri in Europa. Le forze armate statunitensi usarono questo liquido incolore per defogliare le foreste, eliminare la vegetazione lungo i confini dei siti militari insieme alle colture nemiche, oltre che per danneggiare in modo gravissimo la popolazione umana. La vegetazione non si è più rigenerata; l'orrore si è tradotto in irrecuperabili pianure fangose spoglie, in cui anche la fauna selvatica non ha trovato più un *habitat* di sopravvivenza ed è stata sottoposta a sterminio. La TCDD (Tetracloro-dibenzo-diossina), nota anche in Italia per via del disastro di Seveso (1976) e infatti

¹² E. Fronza, "Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecicidio", *La legislazione penale*, (2021), 1, pp. 264-276.

¹³ E. Fronza, N. Guillou, "Vers une définition du crime international d'écocide", in L. Neyret, a cura di, *Des écocrimes à l'écocide. Le droit penal au secours de l'environnement*, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 190-208.

¹⁴ D. Zierler, *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment*, Georgia, University of Georgia Press, 2011.



tristemente battezzata *diossina Seveso*, ha fatto il resto sugli umani: malformazioni, contaminazioni, tumori e malattie *ambientali*, come l'endometriosi¹⁵.

Il termine "ecocidio" venne usato pubblicamente nel 1972 dal primo ministro svedese per riferirsi proprio ai danni causati dalla guerra in Vietnam. Sono gli anni '70 in generale quelli in cui il termine inizia ad avere una certa diffusione; è datato 1974 uno dei primi testi scientifici che espressamente "porta l'attenzione sull'impatto ecologico, in gran parte non riconosciuto, delle tecniche che verosimilmente saranno impiegate nelle numerose piccole guerre che ci attendono negli anni a venire"¹⁶.

Questo requisito, la guerra, che si è dato storicamente, e che ha fatto emergere la parola ecocidio, è rimasto per così dire nella memoria. Tanto è vero che oggi lo Statuto di Roma prende in considerazione ipotesi di attacchi all'ambiente, potremmo dire casi di "ecocrimini", ma unicamente fra i crimini di guerra. All'interno della lunga disposizione riguardante tale categoria si dichiara:

Art. 8 Crimini di guerra

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra":
[...]
lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili, ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano

¹⁵ Sul disastro di Seveso e sulle sue conseguenze merita di essere letto l'articolo di C. Cossutta, "Quello che la diossina racconta sui corpi gestanti. Il caso Seveso come paradigma", in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient*, 48 (2022), 2, pp. 149-167, e sull'endometriosi come malattia ambientale, letta anche in chiave transfemminista, è imprescindibile l'intervista di M.R. Marella a I. Iengo, "*Endometriosi: per una politica transfemminista e ecologista contro l'abilismo*", pubblicata il 25 gennaio 2022 su *Euronomade* e qui disponibile: <http://www.euronomade.info/?p=14828>

¹⁶ A.H. Westing, "*Arms Control and the Environment: Proscription of Ecocide*", *Bulletin of the Atomic Scientists*, 30 (1974), 1, p. 24.



manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti (Art. 8 comma 2 b iv).

In generale, si richiede oltre alla sussistenza del conflitto armato di carattere internazionale, che il danno sia manifestamente sproporzionato rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti e, infine, in relazione alla soglia di gravità del danno, che esso sia esteso, duraturo e grave.

Il passaggio dagli ecocrimini in contesti di guerra all'ecocidio implica lo spostamento di contesto, da quello di guerra a quello di pace¹⁷. Stop Ecocide nel 2021 fornisce una definizione e una serie di emendamenti allo Statuto di Roma, e un commentario che riportiamo:

Articolo 8 ter: Ecocidio

1. Ai sensi di questo Statuto, 'ecocidio' significa atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti.

2. Ai sensi del paragrafo 1:

a. "Arbitrari" significa con irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

b. "Grave" significa un danno che implica cambiamenti avversi molto significativi, distruzione o deterioramento di qualsiasi componente dell'ambiente, incluse le gravi ripercussioni sulla vita umana, o sulle risorse naturali, culturali o economiche.

c. "Diffuso" significa un danno che si estende oltre una limitata area geografica, valica i confini nazionali, o è patito da un intero ecosistema o specie, o da un gran numero di esseri umani.

d. "Duraturo" significa un danno che è irreversibile o che non può essere sanato in maniera naturale in un periodo di tempo ragionevole;

e. "Ambiente" significa la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera ed atmosfera, così come il cosmo.

¹⁷ Cfr. L. Neyret, *op. cit.*



Come si evince già dal nome, il crimine di ecocidio ricalca quello di genocidio, sulla base dell'approccio adottato dal giurista polacco Rafael Lemkin, che nel novembre 1944 inventò la parola "genocidio". Tuttavia, si possono rilevare non pochi dubbi sulla connessione fra i due crimini. Pare infatti che l'analogia sia connessa solo ed esclusivamente all'etimo più che alla struttura della norma. Leggiamo il problema con le parole di Heller:

'ecocide' as defined here bears little resemblance to the concept of 'genocide' that inspired it. The essence of genocide is the desire to rid the world of specific groups, as reflected in the protected group and specific intent requirements. There is nothing 'group-like' about the definition of ecocide¹⁸.

D'altronde, a ben vedere, non avrebbe probabilmente avuto alcun senso connettere questa norma a quella che riguarda il genocidio, e per un motivo evidente: per quanto nociva, severa e diffusa possa essere l'attività inquinante perpetrata, è difficile pensare – diversamente dal genocidio – all'intenzionalità specifica dell'agente:

Not even the most flagrant polluter says to himself, 'gee, I really want to get rid of that noisy cicada species. I think I'll dump toxic waste into its habitat.' And it would be neither desirable nor practically possible to limit the crime to the destruction of specific groups of animals or plants¹⁹.

La questione che rimane aperta quindi è: perché usare un lemma così connesso a quello di genocidio quando la natura e la struttura delle fattispecie sono così diverse? Heller segnala un aspetto molto importante, e cioè che "the proposed crime is not a form of genocide; it is much closer in nature and structure to a crime against humanity"²⁰.

Come abbiamo visto, qui non si tratta di inserire il nuovo crimine di ecocidio fra i crimini contro l'umanità (dodicesimo crimine contro l'umanità), bensì come quinto

¹⁸ K.J. Heller, "Skeptical Thoughts on the Proposed Crime of 'Ecocide' (That Isn't)", *Opinio Juris*, (2021) <http://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/>

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*



crimine internazionale. Da un lato è vero che così si evita di sottoporre il crimine di ecocidio alle condizioni previste per un crimine “commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco” (art. 7), quindi poco adatte al caso delle distruzioni ecosistemiche. Dall’altro lato, si sottolinea che questo, così come il genocidio, è il crimine dei crimini e quindi ha, deve avere, natura autonoma, sia rispetto ai crimini contro l’umanità, sia rispetto ai crimini commessi in guerra, poiché appunto deve valere anche in contesti di pace²¹.

L’istanza di istituire un crimine penale internazionale che sta prendendo corpo oggi come figura autonoma rispecchierebbe la necessità di situare una violazione così massiva in un contesto diverso da quello della guerra. Sarebbe nelle nostre società, in contesti persino democratici, che gli ecocidi dovrebbero essere svelati e perseguiti. La previsione di una fattispecie autonoma avrebbe poi una vocazione universalistica²².

“Qui cambia il rapporto con la linea del tempo: dobbiamo considerare e anticipare il futuro, ma abitiamo già la catastrofe. [...] Vi è un processo in corso, ma con effetti meno dirompenti nell’immediato, più lento, ma alla lunga potenzialmente micidiale per l’intero pianeta.”²³. E infatti mentre il genocidio è sorto sulla base di un evento, nel caso dell’ecocidio questo evento non ha un aggancio di verifica preciso, non c’è un fattore evenemenziale al quale risalire e da cui fare iniziare l’ecocidio.

3. Metafora domestica e altre inquisizioni

Una prima serie di problemi che l’ecocidio pone ha a che vedere con “l’altezza” a cui tale nuovo crimine da istituire pare aspirare. Tale grandezza, che supererebbe, o

²¹ Si pongono poi una serie di problemi circa l’elemento soggettivo, che non importa per i fini di questo articolo affrontare diffusamente, sebbene vi si farà riferimento più avanti quanto alle implicazioni teoretiche che presentano. Per una trattazione diffusa degli aspetti circa la *mens rea*, si veda Heller, *op. cit.* e M. Colacurci, “The Draft Convention Ecocide and the Role for Corporate Remediation. Some Insights from the International Monsanto Tribunal and a Recent Research Proposal”, *International Criminal Law Review*, 21 (2021), 1, pp. 154-180.

²² M.D. Marty, “Préface”, in L. Neyret, *op.cit.*

²³ E. Fronza, “Sancire senza sanzionare?”, *cit.*, p. 10.



vorrebbe superare, le previsioni precedenti in materia di crimini ambientali, pone senza dubbio delle questioni tecniche, sulle cui implicazioni bisogna soffermarsi. Lasciamo anticipare però tutta la serie di questioni tecniche – che pure saranno affrontate con sguardo teoretico – dal dubbio di fondo che muove questa riflessione: perché la metafora domestica? Perché si tratterebbe, alla lettera, di “uccidere la casa”?

Questo affondo potrebbe consentirci di leggere insieme le radici del discorso ecologico contemporaneo con le questioni che si pongono sotto il profilo tecnico, le quali non sono affatto slegate le une dalle altre, anzi, come cercheremo di mostrare, sono una a servizio dell'altra.

L'ecologia, prima di essere così nominata, prendeva il nome di economia della natura. Il significato più antico di “economia” è legato all'uso razionale del denaro e all'ottenimento del massimo vantaggio, in altre parole a una utilità fondata sulla razionalità, da intendere come oculatezza e parsimonia nell'impiego di una risorsa limitata. Oggi si dice ancora “fare economia” proprio per alludere a questo impiego accorto, tipico – diremmo con parole che il diritto conosce bene –, del “buon padre di famiglia”, la cui diligenza è elevata a misura perfetta in quanto media, a modello di comportamento di generale buon senso. Il riferimento alla limitatezza gioca un ruolo importante anche in questa recente scienza: se l'ecologia può esistere o se si è resa storicamente necessaria è perché ha fatto perno sulla limitatezza delle condizioni di esistenza non-umane, al di là delle differenze fra specie, e in definitiva sulla metafora della casa²⁴. Vediamo in che modo.

La metafora domestica è centrale nell'economia, cioè la legge della casa, la sua amministrazione. Similmente per l'ecologia: il mondo biologico è stato pensato e strutturato come ordine domestico, perché è a partire dalla casa che viene concepita l'organizzazione sociale non umana; questo è il limite dell'ecologia, che, in quanto tale, ha le sembianze di una scienza che non si è riuscita a smarcare dalle logiche che un altro campo del sapere, l'economia, aveva assegnato alle relazioni interumane. Una “scienza

²⁴ Cfr. E. Coccia, *Metamorfosi*, Torino, Einaudi, 2022, ed. dig.



incompiuta”, l’ecologia, scrive Emanuele Coccia²⁵, proprio perché non è riuscita a creare, a inventare, sue proprie forme, ma è rimasta ancorata alle immagini che l’economia (e la teologia dall’altro lato) aveva costruito per le società umane.

La casa²⁶ segna il confine, la casa è fatta di muri, protegge chi vi abita, esclude chi ne rimane fuori; così ha fatto anche l’ecologia, e così paiono ancora oggi fare i giuristi e coloro che insieme a loro hanno a cuore la “casa comune” del vivente: intendono segnare – seppur con le estreme difficoltà tecniche che vedremo – confini universalmente validi. Leggi di natura e leggi di proprietà – a ognuno la casa che gli spetta! – sono ancora al cuore di questo sguardo che, fintantoché non rivolgerà altrove le sue fatiche, si ritroverà a riproporre l’intrinseco e l’utile al contempo, teologia e economia, divino e parsimonioso, creazione e proprietà, unità e sovranità.

L’intrinseco non avrà bisogno di alcuna variazione; è immobile, è sempre tale, lo si troverebbe già nelle cose, non implica quindi alcun tipo di ingegno umano: è il valore *in sé*. Non c’è nulla da inventare, cioè da istituire, quando si ha a che vedere con le leggi di natura. Il disfattismo allora è presto spiegato, anche se proprio le opzioni ecologiste vorrebbero presentarsi come militanti dal lato della *naturale* giustizia. Quando si ha a che vedere con il “creato” (o il Creato), si tratta solo di rispettarne la volontà e quindi l’obbligo, giuridicamente letto, sarebbe esclusivamente quello di non fare, di omettere.

Quanto all’utile, che sembrerebbe al polo opposto dell’intrinseco, ce lo si ritrova dentro *casa* anche dopo i tentativi di defenestrazione. L’economia della natura o ecologia è fondata sull’ordine e l’utilità. È questo il cuore di questa scienza: essere la scienza dell’economia della natura o, in breve, scienza della casa, intesa come ordine domestico, corretta e utile amministrazione dello spazio confinato della casa.

D’altronde, lo spazio della casa si oppone allo spazio pubblico e, pensata in questi termini, la nostra relazione con l’abitare comune risente della logica legata allo spazio

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Qui ci stiamo riferendo più a un’immagine moderna della casa, ottocentesca e contemporanea alla nascita dell’ecologia, che non all’*oikos* della società greca che era più che “casa”, e in cui il governo del vivente aveva più a che fare con l’orizzontalità che non con la verticalità del comando.



domestico: uno spazio di governo dell'uno, del *pater familias*, in cui ognuno ha il suo posto e la sua funzione che si contrappone allo spazio politico. Non solo, ma in questo modo l'ecologia, che potrebbe anche, potenzialmente, essere vista come la relazione fra specie, assume le sembianze di una casa che, nata come immagine per racchiudere le relazioni fra umani, serve ora a rappresentare quelle fra non umani, finendo ancora una volta per segnare una topologia dicotomica. Se anche la metafora domestica comanda l'economia degli umani e l'economia della natura, sono con chiara evidenza due le case che prendono forma: ve ne sarà una in cui regnano gli umani e l'altra in cui regnano i non umani.

Di conseguenza, pensare *ecologicamente* è, alla lettera, pensare in termini di casa, e allora questo non può che significare pensare altrimenti dalla politica. Come si scriveva all'inizio, se è questa l'altezza a partire dalla quale si guarda, l'ecologia non può che essere il luogo in cui la politica è espulsa, e con essa sono espulsi la decisione e il negoziato, perché questi ultimi sono i luoghi in cui il sapere e il potere vanno costruiti, tessuti insieme.

Come dovrebbe suonare più comprensibile adesso, parlare di ecocidio, quindi di uccisione della casa, traduce queste implicazioni e ripropone questi problemi, che è il caso di vedere adesso più da vicino, per cogliere come si presentino anche sotto il profilo tecnico. Iniziamo allora dal domandarci:

a) chi è punibile? (Solo le grandi imprese? Ci sono attività umane, di gruppo anche, ma non d'impresa che sono suscettibili di essere punite in quanto forme di ecocidio? E se si verificasse un disastro di origine non umana?).

Sappiamo che fondamentale la costruzione del crimine di ecocidio risiede nella insufficienza degli strumenti normativi al fine di punire le multinazionali a livello nazionale. Ma come la mettiamo con le teorie che ormai da decenni ci avvertono del fatto che anche Gaia è dotata di *agency*? Come sottolinea Stengers, non si tratta di proteggere una natura dal volto pacifico che si dà nella forma di parco nazionale, ma di costruire spazi di sopravvivenza e cooperazione, di trovare un modo di vivere nel tempo delle catastrofi in cui sia l'umano che il più-che-umano sono agenti: "In breve, in questa nuova epoca, ci troviamo a che fare non più soltanto con una natura "da proteggere" dai danni



causati dagli umani, ma anche con una natura capace veramente di disturbare tanto i nostri saperi quanto le nostre vite”²⁷.

Come la mettiamo, in altre parole, col fatto che continuiamo a pensare in termini binari e che al contempo pensiamo a un danno di origine esclusivamente umana, direttamente o indirettamente? Questo ovviamente si dice qui non per nascondere il fatto che l’antropizzazione è in modo certo la causa che porta a disastri apparentemente di origine “naturale”, ma per sottolineare, piuttosto, un altro effetto del discorso, ossia la separazione che non riusciamo a ripensare (e dismettere) e che sta alla base di tale dicotomia. Solo a patto di essere, inconsciamente o meno, avvolti nel velo della purezza è possibile sostenere quella separazione che ecocidio/genocidio/crimine contro l’umanità/eco-crimine nominano. Noi pensiamo un mondo naturale fatto di soli oggetti e un mondo culturale fatto di soli soggetti. Ma questo resoconto è profondamente fallace. Noi viviamo già in un mondo in cui le nature-culture hanno creato gli assemblaggi che non vogliamo vedere²⁸. Non c’è un mondo puro o depurabile dalla antropizzazione. Perché continuare a presupporre che si possa e si debba distinguere nettamente fra umano e non-umano (che tra l’altro sono due poli che si vorrebbe far ricongiungere)? Perché continuare a volere separare il naturale dall’artificiale quando l’uno non esiste senza l’altro? Perché non riusciamo a concepire l’*entanglement* che ci avvinghia insieme?

b) per quali azioni? (dove inizia e dove finisce l’attività che costituisce un crimine di ecocidio? In quale spaziotempo collochiamo un’attività che rischia sempre di superare il singolo evento? Vale solo il comportamento della *big corporation*? Quello dello Stato? Può trattarsi di individui che non fanno parte né dell’una né dell’altra istituzione? Contano solo le azioni o anche le inazioni?).

Le omissioni possono essere di enorme importanza. Prendiamo ad esempio il caso delle emissioni e il diritto al clima. La causa climatica italiana, Giudizio Universale, è

²⁷ I. Stengers, *Au temps des catastrophes: Résister à la barbarie qui vient*, Paris, La Découverte, 2009, trad. it. di N. Manghi, *Nel tempo delle catastrofi. Resistere alla barbarie a venire*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2021, p. 48.

²⁸ Cfr. B. Latour, *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze*, Milano, Raffaello Cortina, 2000.



stata costruita sulla base del pericolo costituito da un comportamento omissivo da parte dello Stato italiano che non rispetti i limiti segnati dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). La strategia giuridica consiste nel chiedere alla pubblica amministrazione non di risarcire i danni precedenti, ma di evitare di causarne altri. La richiesta è quella di non fare: non compiere quelle azioni (il superamento del livello di emissioni di gas co2) che con certezza – fondata sulle previsioni e sui limiti stabiliti Stato per Stato dall'IPCC – causerebbero sicuri danni. Tale (in)azione può essere richiesta alla pubblica amministrazione se i ricorrenti dimostrano che l'attività contrasterebbe con i diritti umani fondamentali²⁹.

c) chi sono le vittime? (la natura in sé? Anche i diretti interessati? Gli abitanti della zona affetta? Quanto è ampio il raggio? Cosa facciamo rientrare nella biodiversità? L'Amazzonia su cui insistono ingenti processi estrattivi non è il polmone verde di tutto il pianeta? E le generazioni future?).

Nell'esplicare come vada inteso “diffuso”, il commento alla definizione giuridica di ecocidio contiene alla fine il riferimento agli umani: “un danno che si estende oltre una limitata area geografica, valica i confini nazionali, o è patito da un intero ecosistema o specie, o da *un gran numero di esseri umani*”³⁰.

Questo elemento potrebbe essere valorizzato in una lettura che si voglia più avanzata in senso interspecifico. Il riferimento all'umano consentirebbe, infatti, di evadere questa moda ormai diffusa che affonda le radici nella *deep ecology* e che sistematicamente è in odore di *rovesciamento perverso* come lo definisce, con grande pregnanza, la fisica e filosofa queer Karen Barad quando invita a fare attenzione a non “privilegiare tutti gli altri esseri rispetto all'umano [...] ma cominciare a fare i conti con l'infinita profondità

²⁹ Si affronta più diffusamente la questione in X. Chiaramonte, “The struggle for law: legal strategies, environmental struggles and climate actions in Italy”, *Oñati Socio-Legal Series*, 10 (2020), 4, pp. 932-954; si veda, per una distinzione tra clima e ambiente come due diversi beni oggetto di tutela, A. Nieto Martín, “No mires arriba: Las respuestas del derecho penal a la crisis climática”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 26 (2022), pp. 269-302.

³⁰ Enfasi nostra.



della nostra disumanità e, a partire dalla devastazione che ne deriva, nutrire il terreno infinitamente ricco di possibilità per vivere e morire altrimenti.”³¹

d) *A fronte di quale elemento soggettivo?* (Procediamo con responsabilità oggettiva o dobbiamo escluderla perché la responsabilità penale è sempre e solo personale?).

I crimini penali internazionali non potrebbero fondarsi che su gravissime commissioni volute, persino pianificate. Non dovrebbe essere sufficiente la semplice negligenza o colpa. Cercando di superare le difficoltà tecniche per un momento, su questo punto proviamo a esplorare il fondamento etico che la proposta sull’ecocidio veicola. Si tratta di fare una riflessione sulla colpa, e sul senso di colpa soprattutto, che questo nuovo crimine sembra tradurre. Il problema lo si accennava sopra: se noi intendiamo dire che l’umano, la sua forma di vita, le grandi multinazionali sono colpevoli, non rischiamo forse di ragionare (pur non volendo) in termini di eccezionalità umana? E al contempo non rischiamo di stare sempre nell’ordine della purezza e quindi di condannare in linea di principio ogni alterazione umana della biosfera? È impossibile non alterare. Non esistono nature senza culture né culture senza nature. Non sarebbe tra l’altro nemmeno auspicabile pensare che, se non alterassimo, per ciò stesso faremmo bene. Segnerebbe il rifiuto a meticcarsi, sarebbe la conferma di una ricercata purezza: qui la città e lì la foresta.

Siamo soliti immaginare che – dal momento che tutti i non umani hanno una casa lontano dalla città, in spazi ‘selvatici’ – le città siano lo spazio legittimo per l’insediamento dell’uomo. Invece, dimentichiamo che ogni città è il risultato della colonizzazione di uno spazio occupato da altri esseri viventi e di un conseguente genocidio che ha forzato altre specie (con le rare eccezioni di cani, gatti, topi e qualche pianta ornamentale) a spostarsi altrove³².

³¹ K. Barad, “Troubling Time/s and Ecologies of Nothingness: Re-turning, Re-membering, and Facing the Incalculable”, *New Formations: A Journal of Culture/Theory/Politics*, (2018), 92, p. 60.

³²E. Coccia, “Rovesciare il monachesimo globale”, *che fare*, 28.4.2020, <https://www.che-fare.com/almanacco/cultura/filosofia/coccia-monachesimo-globale/>; sul tema si veda anche Id., *Metamorfosi*, cit.



Da notare l'uso del termine “genocidio” precisamente in relazione – etimologicamente corretta e preferibile – a gruppi, ma non di umani bensì di animali non umani e dei mondi vegetali.

4. Universalismo, dualismo e punitivismo

Soffermiamoci su tre -ismi che sembrano, nel caso preso a oggetto, essere stati rispolverati ancora una volta “confondendo le figure della connessione con quelle della totalità”³³.

Sull'universalismo: Partiamo dal principio, dal fondamento universalistico che anima il diritto penale internazionale e in particolare questa nuova ipotesi del crimine di ecocidio. Proviamo a leggere questa proposta con le lenti dei pensatori dell'ecologia politica contemporanea, coloro che portano avanti una visione meticciosa, un progetto di mescolanza degli assemblaggi, e in definitiva una ecologia che non ha per oggetto la natura ma i collettivi.

La vocazione universalistica che sembra costituire la profonda natura del diritto penale internazionale, nel bene e nel male, in dipendenza dei casi, rischia di essere controproducente qui, se si guarda alle conoscenze situate, alle reti, anzi alle tele da tessere³⁴ alle quali, benché pretenda di distaccarsene con fare totalizzante, l'ecologia finisce sempre per ritornare ogni qual volta ha bisogno di un territorio di cui valutare la biodiversità, una specie da proteggere, un'area da preservare. Se è vero che la corrente etica ambientale dice di non voler separare ciò che andrebbe visto in relazione interspecifica, ossia umano e più che umano, la logica della natura – apparentemente eco-centrica e quindi preferibile –, il suo valore intrinseco, non fa che ristabilire dualismo ed

³³ B. Latour, *Face à Gaïa: Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, 2015, p. 173. Su questo passo si sofferma N. Manghi, “Comporre il mondo comune. Latour lettore di Lovelock”, *Complessità*, 15 (2020), 1, pp. 336-362.

³⁴ Cfr. D. Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” in Ead. *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, London, Routledge, 1991, trad. it. *Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*, Milano, Feltrinelli, 2022.



eccezionalismo umano, finendo per “dominare” dall’alto quel basso, quell’*humus*, che si vorrebbe meglio abitare.

La recente proposta di istituire il crimine penale internazionale di ecocidio crea dei problemi pratici oltre che di tipo teorico. L’ecocidio dovrebbe svolgere per la “natura” il ruolo che il genocidio ha avuto per la “cultura”, la forma di vita di un *gruppo*. E però qui non vale il discorso di gruppo che valeva per il genocidio, quindi, oltre alla vecchia divisione natura/cultura così esplicitamente riproposta, non si prevede una fattispecie indirizzata a un *target*, bensì di tipo generale. Il problema è che questo universale gioca contro, si oppone ai propositi ecologisti essendo piuttosto un ulteriore battesimo del dualismo.

Sul dualismo: ci sarebbe stata anche l’opzione di inserire il crimine di ecocidio potenzialmente fra i crimini contro l’umanità. La scelta non è andata in tal senso perché lì evidentemente c’era scritto “umanità”, mentre il proposito della nuova norma penale internazionale non voleva vedersi tacciato di antropocentrismo³⁵. Eppure, proprio su quest’ultima presunzione vale la pena di ragionare un po’ di più. Quasi banale se non fosse così difficile da abbracciare col pensiero, ricordare che “human” o “humanity” hanno la stessa radice di “humus”, ciò di cui la terra è fatta. Noi siamo la terra, non solo perché stiamo sulla terra, ma anche perché diveniamo terra. Solo a patto di non escludere una cosa dall’altra impareremo a costruire nuovi mondi *queer*. Ma sulle conseguenze di un approccio da ecologia “profonda” e su quelle di un’ecologia politica ci riserviamo di tornare nelle note conclusive.

Sul punitivismo: proprio perché qui si tratta di non-eventi di enorme portata, è lecito domandarsi se non sia necessario allenare una immaginazione giuridica ma non di tipo punitivo. Il penale si basa su confini certi: imputato, imputazione, evento, nesso di causalità, etc. E qui sta la nostra garanzia! Non si tratta solo di difficoltà, tra l’altro il più delle volte insormontabili, ma di ripensare proprio la logica sottostante.

³⁵Sul problema di come considerare il ruolo dell’antropocentrismo, e in particolare sulle critiche alla frequente critica di antropocentrismo, si veda B. Latour, *L’agency al tempo dell’Antropocene*, in Id., *Essere di questa terra*, cit., pp. 97-120 e E. Coccia, *Metamorfosi*, cit., soprattutto le conclusioni “Futuro”.



Il progetto dell'ecocidio intende segnare il passaggio dalla responsabilità penale individuale alla responsabilità penale d'impresa³⁶. Tuttavia, vale la pena di entrare dentro al problema principale un po' di più. Il passaggio dalla responsabilità individuale a quella collettiva – ciò che Teubner ha nominato *Cupola* alludendo a una estensione della responsabilità – è complicato e delicato, specie nei casi di danno ecologico nel quale incide l'intervento contemporaneamente di una molteplicità di attori e non tutti necessariamente entificati nella forma dell'impresa. Si tratta di pensare delle “responsabilità da rischio”.

Lo sforzo dei mastri costruttori giuridici del posto di erigere l'architettura della responsabilità ambientale su una struttura stabile di controventi causali tra responsabilità individuali e danni ecologici è stato profondamente frustrato dalla complessità e non trasparenza delle relazioni effettuali causali nei tre *media* ecologici – acqua, aria, terra. La fiducia dei giuristi dell'ambiente nella capacità di reggere dell'architettura causale diminuisce sensibilmente. Essi provano invece ogni sorta di costruzione di sostegno, non fondate sulla teoria né sulla struttura causale, facenti affidamento sulla prassi ma non più sull'imputazione individuale. Ne sono indizi l'accento sempre più marcato su un concetto di causalità specificamente giuridico, la prova *prima facie*, ‘*enhanced res ipsa loquitur*’, l'inversione dell'onere della prova causale, la prova probabilistica della causalità, l'estensione della responsabilità solidale nella multicausalità, la “responsabilità in base alla quota di mercato” (*market share liability*) e la responsabilità del *superfund*³⁷.

Evidente è quanto sia estremamente problematica la responsabilità collettiva quando, come spesso accade nei casi di danno ecologico, non ci si confronta con un'organizzazione volta a compiere il crimine, più o meno consapevolmente. Ecco che per uscire dall'impasse pensiamo a superare l'individuale per procedere verso il collettivo, come se non si incontrassero enormi problemi di garanzia dei diritti fondamentali nel compiere questo passaggio, ma il collettivo non riusciamo a vederlo acefalo. La questione dell'ecocidio pare, infatti, legata ancora a una visione in cui, per dirla con le famose parole di Foucault, non abbiamo tagliato la testa al re, e così finiamo

³⁶E. Fronza, “Sancire senza sanzionare?”, cit.

³⁷G. Teubner, *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano-Udine, Mimesis, 2015, p. 58.



per leggere verticisticamente questioni che hanno molto più a che vedere con la diffusione dei nostri comportamenti nocivi, con la matrice anonima, che non con l'azione di pochi al vertice³⁸.

Come si fa a pensare allora di usare l'arma punitiva in casi di questo genere? Forse varrebbe la pena di percorrere la strada della giustizia riparativa³⁹, che sembra una via possibile tanto nei casi estremamente micro (come, ad esempio, la violenza di genere intra-muraria) quanto nei casi estremamente macro dei "crimini di sistema"⁴⁰, come l'ecocidio.

Assumere questo sguardo sino in fondo porterebbe a scoprire nell'ecocidio una potenziale forma di *transitional justice*, con noi stessi, col modo in cui vogliamo coabitare la terra; ecco che, allora, potrebbe rivelarsi una *chance* e non un ulteriore forma di *giudizio*. Facciamo che sia il modo in cui intendiamo concepire il cosmo (cosmopolitica), piuttosto che quello con cui vogliamo racchiudere l'universo (universale)! Si potrebbe osare ipotizzare che il tentativo in atto è quello di formalizzare in una *causa* quella *cosa* che non sapremmo altrimenti come maneggiare. Per afferrarla la stiamo istituendo come disputa. Siamo nell'ordine del giudicare e quindi – perché no? – stiamo pensando alla forma della contesa regolata dalle norme di diritto. Yan Thomas d'altronde ha svelato magistralmente che la *res* è sia la cosa che la causa legale, oggetto della disputa e disputa stessa⁴¹.

Ecco allora che più che attraverso la colpa, la responsabilità qui da costruire potrebbe avere a che vedere con la vergogna – come suggerisce Stengers⁴².

³⁸ P. Femia, "Il civile dell'autonomia", *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 25 (2019) 1, pp. 1-11.

³⁹ Nieto Martín, A., "*Justicia empresarial restaurativa y victimas corporativas*", *La legislazione penale*, (2021), pp. 277-304; B. Preston, "The Use of Restorative Justice for Environmental Crime", *Criminal Law Journal*, 35 (2011), pp. 136-154.

⁴⁰ L. Ferrajoli, "I crimini di sistema e il futuro dell'ordine internazionale", *Teoria politica. Nuova serie Annali*, 9 (2019), pp. 401-411.

⁴¹ Y. Thomas, "*Res, chose et patrimoine*. Note sur le rapport sujet-objet en droit romain", *Archives de Philosophie du Droit*, 25 (1980), p. 413-426.

⁴² Così I. Stengers intervistata da Nicola Manghi, cit., p. 163.



La colpa è una passione non solo triste ma anche “critica”; qui non stiamo operando solo una critica; è finito il carburante della sola critica⁴³. Abbiamo bisogno di nuove energie, di energie “pulite” magari, ma non pure. E non basta il polo negativo, non ci basta denunciare. La vergogna è senza reato. E disturba alla radice il diritto (non solo penale) perché non c’è ripristino (o risarcimento danni) che tenga.

5. L’ecologia politica o come restare nei guai

Proviamo allora a fornire qualche idea per posporre la fine del mondo⁴⁴. Non si tratta di soluzioni. Non siamo di fronte a una crisi. Non è un breve passaggio e poi tutto torna come era prima⁴⁵. Dobbiamo imparare a restare nei guai⁴⁶.

La coscienza di avere commesso crimini irreparabili contro il resto dei mondi naturali e culturali e di averne commessi anche contro se stessi di tale ampiezza e per motivi così sordidi da dover rompere con tutto. Come si possono ricondurre i moderni alla normale umanità e alla normale inumanità, senza assolverli troppo in fretta dai crimini che a ragione vogliono espriare? Come possiamo pretendere, rispettando un principio di giustizia, che i nostri vizi, pur obbrobriosi, restino comuni e che le nostre virtù, pur grandi, siano anch’esse normalissime? Per i nostri misfatti vale quello che si è detto del nostro accesso alla natura: non se ne devono esagerare le cause misurandole dagli effetti, perché questa esagerazione diventerebbe essa stessa una causa di scelleratezze ancora maggiori. Ogni totalizzazione, anche se critica, va nel senso del totalitarismo⁴⁷.

Gli ecocrimini giudicati ordinari (diversamente dall’ecocidio) – se ci si limita al campo penale – avrebbero potuto, in realtà, abbracciare più efficacemente la questione, senza porsi dall’alto dell’universalismo. Non sarebbero sovranazionali, ma trans-nazionali. Essi

⁴³ Il riferimento è a B. Latour, *Essere di questa terra*, cit., in particolare nel saggio “Perché la critica ha finito il carburante?”, pp. 65-95.

⁴⁴ A. Krenak, *Idee per rimandare la fine del mondo. L’identità esemplare di un piccolo popolo per il futuro delle società umane*, Sansepolcro, Aboca, 2020.

⁴⁵ I. Stengers, *op. cit.*

⁴⁶ D. Haraway, *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*, Durham, Duke University Press, 2016, trad. it. *Chthulucene*, Roma, Nero Edizioni, 2019.

⁴⁷ B. Latour, *Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique*, La Découverte, Paris, 1991, trad. it. *Non siamo mai stati moderni*, Milano, Eleuthera, 2018, pp. 163-164.



potrebbero rispecchiare un po' meglio la mescolanza interspecifica che, tra l'altro, nel classico fenomeno del danno, in diritto mostra sistematicamente di affliggere i collettivi, gli assemblaggi interspecifici, e non la natura in sé, la casa comune in quanto tale ad esclusione degli umani (come se fosse possibile, oltre che auspicabile). Si dice, nella bozza che riguarda gli ecocrimini trans-nazionali, che fra gli scopi per cui si preserva l'ambiente naturale c'è il futuro del genere umano⁴⁸. Ciò che l'eco-crimine non copre è semmai la responsabilità delle *corporation* (che sono le vere protagoniste della questione dell'ecocidio), ma a quello si potrebbe ovviare con un semplice emendamento della bozza sugli eco-crimini. Non dovrebbe essere necessaria per questo motivo la previsione di un diverso crimine (ecocidio), se non per ragioni simboliche e pedagogiche che, come sempre, rischiano di essere preoccupanti giacché conferire al diritto penale internazionale il ruolo di educare – al posto di essere la *extrema ratio* – non è confortante.

Qui si rischia, inoltre, di attivare un meccanismo di falsa coscienza. Come nota acutamente Latour,

come si fa ad avere ancora il gusto dell'accusa quando il meccanismo sacrificale diventa palestese? [...] Il denunciante è il fratello delle persone che intende denunciare. [...] Invece di crederci davvero adesso avvertiamo l'opera di denuncia come una 'modalità storica' [...] la morale flessibile è infinitamente più esigente di una rigida⁴⁹.

Non è il “sopra” che importa, non è un ombrello sempre più grande e onnicomprensivo quello di cui abbiamo bisogno. Non dobbiamo usare l'ecocidio con funzione di capro espiatorio tramite cui cerchiamo una riconciliazione comunitarista. Dobbiamo piuttosto costruire il collettivo, o meglio il comune: la capacità di stare nel nostro mondo di mezzo, e di mezzi, con le storie locali ma non per questo localistiche. L'epopea tutta umana, il punto di vista prometeico racchiuso nella parola stessa Antropocene, si ripresenta qui, nel

⁴⁸Cfr. report curato da Neyret, *op. cit.* Il limite qui è dato dal riferimento alla vecchia ecologia della conservazione e della protezione, che ha come suo aspetto speculare la “restoration” spesso impossibile, ma che, invece, se si legge il draft sopramenzionato, andrebbe “assicurata” (art. 7 del draft su eco-crimes).

⁴⁹ B. Latour, *Non siamo mai stati moderni*, cit., p. 66-67.



proposito di costruzione di un nuovo crimine penale internazionale, sovranazionale, universale, non umano, troppo non umano, di ecocidio.

La logica che presiede all'invenzione dell'ecocidio pare allora tutta interna alla "critica" di cui condivide i principali cortocircuiti e i principi di divisione: locale/globale, particolare/universale, e soprattutto naturale e culturale (o sociale).

Si coglie così tutta la forza dell'errore che il mondo moderno compie quando le due coppie sono appaiate: in mezzo non c'è niente di pensabile, che sia collettivo, rete o mediazione; tutte le risorse concettuali si accumulano ai quattro estremi. Noi, i poveri quasi-oggetti, le umili società-nature, i piccoli locali-globali, siamo tutti letteralmente squartati tra regioni ontologiche che si definiscono a vicenda ma che non hanno più alcuna somiglianza con le nostre pratiche.⁵⁰

Sul terreno delle mediazioni, fra le pratiche dei *milieux*, c'è il terreno tutto da costruire del sociale; vanno costruiti non crimini, ma un progetto giuridico che sia all'altezza dei bisogni sociali. Possiamo chiamarli contro-diritti o diritti trans-soggettivi⁵¹: essi devono attraversare e superare i soggetti, sia pubblici che privati⁵². Saranno le pratiche dei *cives* a rendere necessarie nuove forme giuridiche all'altezza della materia sociale. Se non è quello penale, o penale internazionale, il laboratorio che tenta la costruzione di tali forme, non è neppure quello amministrativo. Come si vede proprio nelle cause contro le grandi opere che inquinano l'ambiente e alterano il clima, per sua natura il tribunale amministrativo è sensibile alle questioni pubbliche, e del pubblico segue le scelte di politica del diritto. Se le autorizzazioni sono validamente ottenute, infatti, il giudice amministrativo ha svolto il suo ruolo correttamente e non potrà quindi accettare lamentele provenienti dai movimenti sociali, e la costruzione delle grandi opere proseguirà e verrà portata a termine. C'è un campo del diritto che, sebbene apparentemente legato a filo doppio col mercato e la patrimonializzazione, vale la pena di essere riscoperto e

⁵⁰ *Ibid.*, p. 160.

⁵¹ C. Menke, *Kritik der Rechte*, Berlin, Suhrkamp Verlag, 2015, trad. ing. di C. Turner, *Critique of rights*, Cambridge, Polity Press, 2020.

⁵² Cfr. P. Femia, *op. cit.*



rivoluzionato. Come sostenuto anche da uno degli avvocati dell'azione climatica italiana, “la lite civile è poco esplorata, ma Shell e Total perdono le cause civili”⁵³. La sfida e l’immaginazione giuridica potrebbe, allora, essere quella di pensare non solo a un diritto pubblico non sovrano, ma a un diritto privato in cui l’autonomia e la cooperazione sono le protagoniste, atte a scalzare dal loro posto apparentemente “naturale” proprietà e patrimonializzazione, i cui risultati, nell’operato delle grandi imprese, alimentano ciò che solo al terminale ultimo si intende punire attraverso la previsione del nuovo crimine di ecocidio.

Il presupposto individuale e sovrano comanda il campo tanto del diritto pubblico, quanto di quello privato, scartando così il molteplice, il collettivo, il comune⁵⁴ su cui varrebbe la pena di spendere invece tutte le nostre energie alla ricerca di una ecologia che sia innanzitutto *politica*. Abbiamo qui dissezionato, con riferimento alla natura e alla cultura, proprio la separazione che comanderebbe alla radice pubblico e privato; l’uno non può vivere senza avere come contraltare l’altro. Se non si decrittta questa grammatica politica e non si fa crollare questo presupposto apparentemente inaggirabile del discorso, non si potranno inventare nuove forme giuridiche all’altezza delle trasformazioni in cui siamo immersi.

Proviamo in definitiva a formulare per bene la questione ecologica, dalla quale eravamo partiti. Al posto di dire o sottendere sempre e comunque la questione di cosa la natura richiede, di come proteggere questa *estranea sostanza*, qui nelle vesti di *casa*, cui noi stessi conferiamo il potere di funzionare come una norma, che noi stessi facciamo parlare poi come ordine normativo dopo averlo confezionato e stabilito; al posto di pensare a questa prometeica capacità che l’Uomo con la sua scienza avrebbe di “salvare

⁵³ Intervista 10 marzo 2020, riportata più lungamente in X. Chiaramonte, “The struggle for law: legal strategies, environmental struggles and climate actions in Italy”, cit.

⁵⁴ Si veda l’opera di M. Spanò, *Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2022.



il pianeta”⁵⁵, punendo chi assumiamo essere in colpa (non solo in dolo), a noi tocca domandarci, consapevoli di come le nostre tecniche possano essere nocive, come possiamo co-abitare questa terra e in modi molteplici⁵⁶. È molto diverso domandarsi cosa la Natura (con la N maiuscola) ci impone di fare/non fare e domandarci invece come coabitare qui e ora, in che modo istituire le forme del comune che siano all’altezza dei comuni bisogni: si vedrebbero così affiorare modi istituenti, piuttosto che un disfattismo inevitabile prodotto nella logica precedente, in cui a essere protagonisti in definitiva siamo ancora noi che decidiamo di un mitico intoccabile Altro.

È proprio perché siamo senza legge di natura che ce la dobbiamo cavare da soli. Tocca non dismettere il diritto, ma usare la sua sapiente tecnica per immaginare tecnicamente i modi istituenti di una società che non lasci al mercato l’istituzione del valore.

Xenia Chiaramonte

Università di Sassari/ ICI BERLIN

xenia.chiaramonte@gmail.com

⁵⁵ D. Haraway, “The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others”, in Jenny Wolmark, a cura di, *Cybersexualities: A Reader in Feminist Theory, Cyborgs and Cyberspace*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1999, pp. 314-366, trad. it. *Le promesse dei mostri. Una politica rigeneratrice per l’alterità inappropriata*, Roma, Derive Approdi, 2019.

⁵⁶S. Vogel, “Environmental Philosophy after the End of Nature”, *Environmental Ethics*, 24 (2002), 1, pp. 23-39.